

(N. 1988)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro dell'Interno

(GUI)

di concerto col Ministro per l'Organizzazione della Pubblica Amministrazione

(COSSIGA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 MARZO 1975

Norme sulla composizione del Consiglio di amministrazione del Ministero dell'interno per gli affari concernenti l'Amministrazione della pubblica sicurezza

ONOREVOLI SENATORI. — Com'è noto, secondo l'articolo 146 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, i consigli di amministrazione presso i Ministeri e le altre amministrazioni centrali, erano composti: *a*) dai direttori generali e dagli impiegati con qualifica superiore con effettiva direzione di un servizio centrale; *b*) dagli ispettori generali preposti a servizi centrali dell'amministrazione organicamente dipendenti dal Ministero; *c*) dal presidente del consiglio superiore eventualmente esistente presso l'amministrazione; *d*) da due rappresentanti del personale scelti dagli altri membri del consiglio di amministrazione e nominati con decreto del Ministro all'inizio di ogni biennio.

L'articolo 7 della legge 18 marzo 1968, numero 249, e l'articolo 7 della legge 28 ottobre 1970, n. 775, che in ordine di tempo hanno modificato il punto *d*) dell'articolo 146

del citato testo unico, hanno stabilito che il consiglio di amministrazione deve essere costituito, oltre che dai componenti di diritto, « da rappresentanti del personale in numero pari ad un terzo e comunque non inferiore a quattro, dei componenti di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*), da nominare, all'inizio di ogni biennio, con decreto del Ministro. I rappresentanti predetti sono eletti direttamente da tutto il personale secondo un regolamento che sarà emanato sentite le organizzazioni sindacali dei lavoratori. Con la stessa procedura e contestualmente vengono eletti i supplenti. Il supplente sostituisce il rappresentante titolare in ogni caso di assenza o di impedimento di quest'ultimo ».

La *ratio* dell'innovazione è chiaramente nel senso di attribuire una più ampia base di rappresentativa all'importantissimo organo collegiale di cui trattasi.

È fuor di dubbio, peraltro, che proprio in considerazione di detta *ratio* si pongono particolari problemi per amministrazioni, come

quella dell'Interno, a struttura complessa e comprendenti categorie di personale tra loro non omogenee.

Di conseguenza si manifesta l'opportunità di assicurare una effettiva partecipazione al consiglio di amministrazione del Ministero dell'Interno ai funzionari di pubblica sicurezza ed alle appartenenti al Corpo di polizia femminile.

A questo scopo si è predisposto l'unito disegno di legge con cui, in deroga al citato articolo 146 del testo unico 10 gennaio 1947, n. 3 e successive modificazioni, viene prevista una congrua partecipazione al consiglio di amministrazione del Ministero dell'Interno, allorchè si occupi di affari concernenti il personale civile di pubblica sicurezza (funzionari e polizia femminile), di esponenti del personale medesimo.

Tale partecipazione viene realizzata in una duplice direzione.

In primo luogo viene inserito, tra i componenti di diritto, il vice capo della polizia cui è attribuita la funzione vicaria (articolo 35, comma secondo, del decreto del Presiden-

te della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748), garantendosi, così, la presenza del funzionario di livello più elevato nella dirigenza della pubblica sicurezza, che può fornire l'apporto di un'esperienza particolarmente qualificata in ordine ai problemi dell'amministrazione; inoltre è prevista l'inclusione di quattro rappresentanti effettivi e di quattro supplenti per il personale appartenente ai ruoli dei funzionari di pubblica sicurezza e della polizia femminile, da eleggersi, da parte delle categorie interessate, secondo modalità da stabilirsi con decreto ministeriale.

Il consiglio di amministrazione, integrato nei sensi proposti, è competente, altresì, ad esprimere parere in materia di ordinamento dell'amministrazione centrale e periferica della pubblica sicurezza e sugli indirizzi generali riguardanti l'amministrazione del personale, nonchè i criteri per l'erogazione di interventi assistenziali.

Si intende, per tale via, assicurare una forma di più assidua ed estesa partecipazione delle categorie interessate ad importanti compiti di gestione.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

Per gli affari concernenti l'Amministrazione della pubblica sicurezza, al Consiglio di amministrazione del Ministero dell'interno, partecipa quale componente di diritto, in aggiunta ai Direttori generali previsti dalla lettera *a*) del primo comma dell'articolo 146 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, il Vice capo della Polizia cui sono attribuite le funzioni vicarie, ai sensi del secondo comma dell'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.

I rappresentanti del personale di cui alla lettera *d*) del primo comma dell'articolo 146 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, modificato dall'articolo 7 della legge 18 marzo 1968, n. 249, e dall'articolo 7 della legge 18 ottobre 1970, n. 775, debbono appartenere ai ruoli dei funzionari di pubblica sicurezza e della polizia femminile e sono eletti direttamente da tutto il personale interessato.

Con la stessa procedura e contestualmente, vengono eletti i supplenti.

Le modalità dell'elezione, che dovranno in ogni caso garantire la presenza di un rappresentante della polizia femminile, saranno stabilite con decreto del Ministro dell'interno da emanarsi entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 2.

Il Consiglio di amministrazione, nella composizione di cui all'articolo precedente, esercita le attribuzioni previste dal quinto comma dell'articolo 146 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e quelle indicate dalla lettera *a*) dell'articolo 8 della legge 18 marzo 1968, n. 249, che non incidano sull'organizzazione generale, centrale e periferica, del Ministero dell'interno, e dalla lettera *c*) della legge stessa.